

Registro CITES e commercializzazione di anguille marinate: obbligo di tracciabilità anche per il grossista

Cass. Sez. II Civ. 8 maggio 2026, n. 13310 - Falaschi, pres.; Amato, est. - Za.Ma. (avv.ti Giovannetti e Sandri) c. Ministero politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato). (*Conferma App. Genova 19 luglio 2021*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita di barattoli contenenti anguilla marinata, privi dell'attestazione del registro di carico e scarico prevista dalla normativa in materia (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, CITES).

(*Omissis*)

FATTO

1. A Za.Ma., titolare del punto di vendita di Albenga della Dimar Spa (società che esercita il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non) e, quale obbligata in solido, alla Dimar Spa, veniva intimata la sanzione di Euro. 6.000,00 con ordinanza ingiunzione del 25.10.2019, a seguito di contestazione della violazione degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 5, comma 1, del D.M. 08.01.2002, sanzionata dall'art. 6, comma 1 del D.M. menzionato nonché dall'art. 5, comma 6, legge 7 febbraio 1992, 150.

La sanzione era stata irrogata a seguito di ritrovamento presso il supermercato DIMAR - nel corso di un controllo effettuato dal Comando Carabinieri Forestale nucleo CITES effettuato in data 13.03.2019 - di due barattoli contenenti anguilla marinata, privi dell'attestazione del registro di carico e scarico prevista dalla normativa in materia (art. 1, comma 1, D.M. 08.01.2002 che ha istituito il registro previsto dalla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, 'CITES', - firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874).

L'ingiunto Za.Ma. proponeva opposizione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale di Savona, che accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza e il verbale di accertamento, condannando il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.

2. Tale pronuncia veniva impugnata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali innanzi alla Corte di Appello di Genova che, con sentenza n. 790/2021, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l'ordinanza ingiunzione.

A sostegno della sua decisione, esprimeva la Corte:

- le anguille rinvenute presso il locale di Dimar Spa devono qualificarsi come "esemplari" sottoposti alla tutela CITES, sia perché sono parte dell'animale protetto, sia perché – a prescindere dalla facilità dell'identificazione in quanto marinate e contenute in barattoli – dall'etichetta apposta sugli stessi risulta trattarsi di parti o prodotti di animali appartenenti ad una delle specie protette;

- tra i casi di esclusione dell'obbligo di tenuta del registro CITES, la lett. h) dell'art. 3 D.M. 08.01.2002 indica il "pesce vivo della specie anguilla... destinato... per scopi alimentari". Si tratta di un'esenzione prevista solo per l'ipotesi di commercializzazione all'ingrosso di pesce fresco, giustificata dalla celerità con la quale avvengono le transazioni, avendo il pesce fresco tempi brevi di permanenza presso l'impresa che lo commercializza, non potendo pertanto ipotizzarsi l'applicazione estensiva o analogica (quindi anche ai casi di pesce conservato, com'è nel presente caso) di una norma eccezionale.

3. Avverso la suddetta sentenza Za.Ma. proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo illustrato da memoria.

Resisteva con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il ricorso veniva discusso nell'adunanza camerale del 7 luglio 2022.

Non presentando evidenza decisoria, con ordinanza interlocutoria n. 32783 del 2022, la causa veniva rimessa alla Pubblica Udienza, successivamente chiamata all'udienza del 16 dicembre 2025.

In prossimità della Pubblica Udienza il ricorrente ha depositato memoria.

La Sostituta Procuratrice Generale si è espressa per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Con l'unico motivo si deduce, a sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. c, 5 comma 1, e 6, comma 1, D.M. 08.01.2002 e degli artt. 5, comma 6 e 8-sexies legge n. 150/1992 e succ. mod., nonché dell'art. 2 lett. t Regolamento CEE 338/97, che si risolve nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. A giudizio del ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di valutare



(quale fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti) che l'onere del registro CITES era già stato assolto dalla ditta Re.Ce. e Figlio Srl e che l'obbligo di cui si discute doveva ricadere esclusivamente su di questi, trattandosi di una filiera produttiva. In sostanza, il ricorrente ritiene che l'obbligo di cui all'art. 2 D.M. 08.01.2002 dovesse applicarsi solamente al produttore-"trasformatore" delle anguille marinate e non anche al commerciante, trattandosi di un prodotto risultato di una trasformazione di filiera all'esito della quale si crea una preparazione gastronomica pronta al consumo, non dovendosi invece applicare anche al commerciante, come emerge dall'interpretazione fornita dalla Circolare Esplicativa. Del resto, la proposta lettura è anche coerente con la ratio della normativa, legata alla tracciabilità del prodotto, garantita nel caso di specie dai documenti di trasporto e commerciali che hanno consentito di individuare la ditta Re.Ce. e Figlio Srl e di verificare la regolare tenuta di registro da parte della stessa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Per chiarezza espositiva, è utile riportare la normativa rilevante vigente ratione temporis.

L'art. 1, comma 1, D.M. 08.01.2002 così dispone:

"È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni...".

L'Art. 8-sexies legge n. 150 del 1992 così dispone:

"1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:... b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie...".

L'art. 5 della medesima legge contiene due commi che dispongono:

"5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2".

"6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro seimila a Euro trentamila".

L'art. 2 D.M. 08.01.2022 così dispone:

"1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti:... c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo...".

Infine, l'art. 3 D.M. 08.01.2022 fornisce un elenco di soggetti esclusi dall'obbligo di tenuta del registro. Tra questi, per quanto qui rileva:

"d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi;

h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari".

1.2.1. Dalle norme sopra riportate, rilevanti per il caso che ci occupa, appare chiaro che: a) le anguille marinate di cui si discute rientrano tra gli esemplari sottoposti a tutela, rispetto ai quali vi è obbligo di tenuta del registro CITES, pena sanzione amministrativa pecuniaria (sulla nozione di "esemplare", nella quale va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006); b) al caso che ci occupa non si applica alcuna delle esenzioni previste rispetto a detto obbligo, trattandosi di commercio all'ingrosso di parti – trasformate per uso alimentare - di pesce di specie protetta (anguilla).

1.3. Tanto chiarito, il Collegio non condivide la lettura dell'art. 2 D.M. 08.01.2002 proposta dal ricorrente, come filtrata dalla Circolare Esplicativa emessa dal Direttore Generale del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche – Corpo Forestale dello Stato – del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali dell'art. 2, D.M. 08.01.2002.

Secondo la ricostruzione promossa in ricorso e ribadita in memoria, la congiunzione "o" utilizzata per l'elenco dei soggetti sui quali grava obbligo di tenuta del registro starebbe ad indicare l'alternatività dell'obbligo voluta dal legislatore. Sì che il registro lo terranno "coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante" oppure, in alternativa, coloro che "ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato".

Ora, secondo il Collegio l'art. 2 sopra riportato, alla lett. c), oggetto di interpretazione in quanto applicabile al caso di

specie, utilizza l'espressione "chiunque", con ciò volendo inequivocabilmente includere tutti coloro che, cumulativamente, si trovino nelle situazioni descritte dalla norma. Quindi, nel caso di specie, non solo la Srl Re.Ce. E Figlio che ha trasformato le anguille per il consumo alimentare (come esplicitato dalla Circolare menzionata), ma anche il ricorrente che le commercializzava all'ingrosso, sono entrambi soggetti tenuti alla compilazione del registro.

Questa lettura, peraltro, non contrasta con la ratio evidenziata in ricorso, atteso che proprio esigenze di tracciabilità del prodotto, oltre che di tutela di talune specie, semmai rafforzano detta tutela, assicurando agli accertatori la tracciabilità non solo "a monte" dell'immissione nel mercato (attraverso l'imposizione dell'obbligo in questione a chi effettua la trasformazione della specie protetta), ma anche "a valle", al momento dell'immissione nel mercato attraverso la commercializzazione all'ingrosso. Coerentemente, il legislatore ha espressamente escluso l'obbligo di tenuta del registro per coloro che esercitano il commercio al dettaglio (art. 3, comma 1, lett. d) D.M. 08.01.2002), per evitare inutili duplicazioni della medesima incombenza nel momento finale del processo.

2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro. 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

(Omissis)